

Allegato A del Rep.n.2597 Racc.n.1796

STATUTO DELLA SOCIETA' PER AZIONI

"CASORIA AMBIENTE S.P.A."

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

Art. 1

Denominazione

1. E' costituita la società per azioni a capitale pubblico locale denominata "CASORIA AMBIENTE S.P.A." modello organizzativo in house providing degli Enti locali soci.

Art. 2

Sede legale e sedi secondarie

1. La società ha sede legale nel Comune di Casoria (NA), all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111 - ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.
2. Il trasferimento di sede nell'ambito dello stesso Comune potrà essere deciso dall'organo di amministrazione e non comporterà modifica dello Statuto.
3. L'organo di amministrazione potrà istituire sedi secondarie e ha facoltà di istituire e sopprimere succursali, filiali, agenzie, uffici, rappresentanze, depositi e stabilimenti.
4. Le facoltà di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono esercitate fermo restando le modalità di esercizio del "controllo analogo" stabilite dal presente Statuto e dai soci d'intesa tra di loro in caso di pluralità degli stessi.

Art. 3

Domicilio dei Soci

1. Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

Art. 4

Durata

1. Il termine di durata della Società è fissato al 31 dicembre 2050 e può essere prorogato con le formalità previste dalla legge.

Art. 5

Oggetto

La società ha per oggetto:

- l'organizzazione e la gestione del ciclo integrato dei rifiuti e più in particolare la raccolta, anche differenziata, il trasporto, lo smaltimento, lo stoccaggio ed il riciclaggio di rifiuti solidi e liquidi urbani, civili ed industriali, ivi compresi quelli tossici e speciali, lo spazzamento e la pulizia di strade ed aree pubbliche di uso pubblico; la costruzione, l'organizzazione e la gestione di discariche pubbliche controllate e di inceneritori, nonché:

a) la gestione integrale di tutte le tipologie di rifiuto nelle varie fasi di conferimento, raccolta, spazzamento, cernita, trasporto

e trattamento finale, comprese le trasformazioni industriali necessarie alla rigenerazione ed al recupero, finalizzata al riutilizzo, riciclaggio e recupero di materia ed energia nonché al residuale smaltimento;

a/bis) privilegia la attuazione di un programma integrato di raccolta differenziata, che vada dalla corretta informazione all'utenza alla realizzazione della raccolta capillare sul territorio inoltre prevede il monitoraggio e la valorizzazione delle azioni per la realizzazione della raccolta differenziata;

b) lo smaltimento, quale fase residuale dell'attività di gestione, di tutte le tipologie di rifiuti (ed in particolare i rifiuti solidi urbani, gli speciali, tra i quali gli industriali ed i sanitari, ed i pericolosi, compresi quelli allo stato liquido), compresa l'innocuizzazione dei medesimi, nonché l'ammasso, il deposito e la discarica sul suolo e nel suolo;

c) gestione di discariche ordinarie e speciali;

d) gestione di servizi urbani relativi alla tutela del suolo, del sottosuolo, dell'acqua e dell'aria da varie forme di inquinamento e di monitoraggio ambientale;

e) gestione di impianti di trasformazione e valorizzazione dei rifiuti e delle reti eventualmente connesse;

f) produzione, trasporto e vendita di energia, anche mediante trasformazione di rifiuti, di prodotti vegetali e simili e loro utilizzazione e/o vendita nelle forme consentite dalla legge;

g) servizi di disinfestazione, di disinfezione e di bonifica;

h) servizi di trasporto in conto proprio e in conto terzi;

i) noleggio di veicoli a terzi;

j) attività di modificazione, riparazione e revisione di attrezzature, automezzi ed impianti propri e in conto terzi;

k) ogni altro servizio, anche complementare o sussidiario, inerente l'igiene urbana, compresa l'attività editoriale per la comunicazione ambientale, i bilanci ambientali, le indagini e le attività per l'informazione e la sensibilizzazione dell'utenza;

l) le attività di consulenza, assistenza e servizi nel campo dell'igiene ambientale e attività complementari e similari;

m) manutenzione e pulizia del verde pubblico;

n) pulizia di edifici pubblici.

2. La società potrà inoltre gestire, dietro affidamento degli enti pubblici soci, ogni altro servizio pubblico locale o di autoproduzione di beni o servizi strumentali agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento.

3. La società può inoltre eseguire ogni altra attività, operazione e servizio attinente o connesso alla gestione dei servizi di cui sopra, nessuno escluso, ivi compreso lo studio e la gestione di impianti

specifici, sia direttamente che indirettamente.

4. La società, fermo restando le previsioni di legge, nonché le modalità di esercizio del "controllo analogo" stabilite dal presente Statuto e dai soci, d'intesa tra di loro in caso di pluralità degli stessi, potrà assumere e cedere partecipazioni ed interessenze in società, imprese, consorzi, associazioni ed in enti giuridici dotati di soggettività, sia direttamente che indirettamente; potrà costituire e liquidare gli stessi soggetti sopra indicati, nonché esercitarne il coordinamento tecnico-finanziario-amministrativo.

5. La società potrà compiere tutte le operazioni di natura commerciale, industriale, mobiliare, immobiliare e finanziaria, concedere garanzie reali e personali, ad eccezione della raccolta del risparmio tra il pubblico e dell'erogazione del credito, ed, in generale, qualsiasi attività ritenuta necessaria, funzionale o comunque utile ai fini della realizzazione dell'oggetto sociale.

6. La società, sotto pena di grave irregolarità ex art. 2409 c.c., dovrà effettuare oltre l'ottanta per cento del fatturato nello svolgimento dei compiti affidati dagli enti pubblici soci e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

CAPITALE

Art. 6

Capitale

1. La società può essere partecipata esclusivamente da soggetti pubblici; qualsiasi operazione societaria e/o qualunque trasferimento della proprietà del capitale sociale in violazione di detta previsione dovrà, pertanto, considerarsi inefficace nei confronti della società e ad essa non opponibile.

2. Il capitale sociale è di Euro 120.000 (centoventimila) suddiviso in n. 120.000 (centoventimila) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna.

3. Le azioni non sono rappresentate da titoli azionari.

4. Il deliberato aumento di capitale dovrà essere offerto in opzione ai soci in proporzione alla quota di capitale da ciascuno di essi posseduta, salvo che per deliberazione dell'Assemblea il nuovo capitale debba essere liberato mediante conferimenti in natura.

5. Per l'esercizio del diritto di opzione deve essere concesso un termine non inferiore a trenta giorni dalla pubblicazione dell'offerta nel Registro delle Imprese.

6. Coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano rimaste inoperte.

Art. 7

Azioni

1. Le azioni sono indivisibili. In caso di comproprietà si applica il disposto dell'art. 2347 c.c.
2. Ogni categoria di azioni contiene titoli di uguale valore e di uguali diritti per i possessori.
3. L'Assemblea dei soci potrà creare nuove categorie di azioni fornite di diritti diversificati, anche per quanto riguarda la partecipazione alle perdite, deliberando le necessarie modifiche statutarie secondo quanto disposto dall'art. 2348 c.c..

Art. 8

Strumenti finanziari

1. La società, con delibera dell'Assemblea straordinaria, potrà emettere strumenti finanziari.
2. La società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle vigenti normative.

Art. 9

Obbligazioni

1. La società può emettere obbligazioni, nell'osservanza delle disposizioni di legge.
2. L'Assemblea può deliberare l'emissione di obbligazioni non convertibili in virtù del disposto dell'art. 2410 c.c., determinando le modalità di emissione, collocamento ed estinzione delle obbligazioni mediante verbale redatto da notaio e pubblicizzato secondo legge.
3. In ogni caso le obbligazioni non potranno essere emesse per un ammontare superiore al doppio della somma del capitale sociale e delle riserve, legali e disponibili, come risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

Tale ammontare potrà eccezionalmente essere superato se:

- a) le obbligazioni saranno destinate ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale secondo le leggi speciali;
- b) le obbligazioni saranno garantite da ipoteca di primo grado sugli immobili di proprietà della società, per un valore complessivo non eccedente i due terzi del valore degli immobili medesimi;
- c) ricorrono particolari ragioni che interessano l'economia nazionale, previa autorizzazione governativa che fisserà limiti e condizioni dell'emissione obbligazionaria. Art. 10

Trasferimento delle azioni

1. Le azioni sono trasferibili alle condizioni indicate nel presente articolo, al fine di tutelare gli interessi della società all'omogeneità della compagine societaria, alla coesione dei soci, all'equilibrio dei rapporti tra gli stessi.
2. Qualora un socio intenda trasferire ad altro soggetto pubblico in tutto o in parte, a titolo gratuito o oneroso, le proprie azioni,

o i diritti di opzione su nuove azioni in ipotesi di aumento di capitale, dovrà previamente offrirle in acquisto agli altri soci, a mezzo comunicazione scritta avente data di ricezione certa, diretta all'Organo di Amministrazione,; la comunicazione del socio che intende trasferire i propri titoli dovrà indicare il numero delle azioni e/o dei diritti offerti, il prezzo richiesto, il nominativo del soggetto che si propone come acquirente e tutte le altre condizioni di vendita. L'Organo di Amministrazione, entro i quindici giorni successivi, sempre a mezzo pec o lettera raccomandata A.R., comunicherà l'offerta agli altri soci precisando i quantitativi riservati a ciascuno di essi in proporzione al numero delle azioni possedute, con l'indicazione del relativo prezzo o valore, perché possano esercitare il diritto di prelazione. Detta comunicazione è altresì finalizzata a consentire ai soci di pronunciarsi sul gradimento ai sensi del successivo comma 8. Entro trenta giorni il socio che abbia motivi per negare il suo gradimento deve farne comunicazione all'organo di amministrazione che, in tal caso convocherà immediatamente l'Assemblea dei soci affinché si pronunci con le maggioranze ordinarie, motivando l'eventuale non gradimento.

3. I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione debbono, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione dell'Organo di Amministrazione di cui al comma precedente, darne comunicazione, a mezzo pec o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ugualmente indirizzata all'Organo di Amministrazione, nella quale dovrà essere manifestata la volontà di acquistare le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita ed il gradimento, ovvero la contestazione, del prezzo di vendita proposto dal socio alienante. Possono altresì dichiarare di essere disposti ad acquistare anche le azioni offerte agli altri soci che non abbiano esercitato il diritto di prelazione.

4. Nel caso in cui la volontà d'acquisto sia formalizzata con contestazione del prezzo proposto dal socio alienante, il prezzo da corrispondere per esercitare la prelazione, in assenza di accordo, sarà determinato con le modalità che l'art. 2437 ter c.c. prevede in ipotesi di recesso del socio, su istanza di una delle parti.

5. Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, le azioni offerte spetteranno ai soci interessati in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

6. Qualora nella comunicazione del socio alienante sia indicato come acquirente un soggetto già socio, anche ad esso è comunque riconosciuto il diritto di esercitare la prelazione in concorso con gli altri soci.

7. Ogni e qualsivoglia trasferimento, in tutto o in parte, a titolo gratuito o oneroso, di proprietà di azioni o di diritti di opzioni su nuove azioni in ipotesi di aumento di capitale, effettuato dai soci

in violazione del presente articolo e/o che comunque determini la violazione di quanto previsto al precedente articolo 6 (sei), comma 1 bis, sarà privo di effetto e si intenderà come mai intervenuto senza che ciò determini alcun diritto o facoltà nei confronti della società da parte del soggetto pervenuto in possesso di azioni e/o di diritti di opzione in violazione di dette previsioni statutarie.

8. La cessione, a qualsiasi titolo, delle azioni della società o del diritto di opzione in ipotesi di aumento del capitale sociale o di costituzione di diritti reali o di garanzia sulle azioni, è in ogni caso subordinata altresì al gradimento dei soci nei confronti del soggetto acquirente o del soggetto in cui favore è costituito il diritto reale o di garanzia, così come disciplinato al precedente comma 2.

9. Il diniego del gradimento, ove non derivante dalla violazione del comma 1 dell'articolo 6 (sei) del presente statuto, comporterà l'obbligo, per i restanti soci, di acquistare le azioni o i diritti di opzione ovvero di reperire un terzo acquirente per l'acquisto degli stessi, al prezzo offerto o, in caso di contestazione, al prezzo determinato con le modalità di cui all'art. 2437 ter c.c.

Art. 11.

Recesso

1. Hanno diritto a recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;

b) la trasformazione della società;

c) il trasferimento della sede sociale all'estero;

d) la revoca dello stato di liquidazione;

e) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;

f) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;

g) l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

2. Non compete il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione della deliberazione riguardante la proroga del termine.

3. Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'Organo di Amministrazione mediante lettera raccomandata, secondo le modalità di legge. 4. La raccomandata deve essere inviata entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria di azioni per le quali il recesso viene esercitato.

4. Se il fatto che legittima il recesso non è costituito dal contenuto di una delibera, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. A tal fine l'Organo di Amministrazione è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro sette giorni dalla data in cui egli stesso ne è venuto a conoscenza.

5. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta all'Organo di Amministrazione.

6. Le azioni per le quali è esercitato il recesso non possono essere cedute e, se emesse, devono essere depositate presso la sede sociale.

7. Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

8. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dalla iscrizione nel registro delle imprese della delibera o dalla conoscenza, da parte della società del fatto o dell'atto che ha legittimato il recesso, la società revoca la delibera che lo legittima, ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

9. Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso, valutate secondo quanto previsto dall'art. 2437 ter c.c. e collocate secondo le prescrizioni dell'art. 2437 quater c.c..

Art. 12

Soggezione ad attività di direzione e controllo

1. La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'art. 2497 bis, comma 2, c.c..

2. La società è soggetta al "controllo analogo" da parte dei soci, secondo quanto previsto dall'ordinamento comunitario e nazionale e nelle forme e modalità stabilite dal presente statuto, nonché dai soci, d'intesa tra loro in caso di pluralità degli stessi.

3. Nell'ambito del controllo analogo di cui al comma precedente, i soci, d'intesa tra loro nel caso di pluralità degli stessi:

a) indicano alla società, nelle forme di rito, gli obiettivi strategici aziendali;

b) definiscono le linee guida per l'elaborazione da parte della società dei piani di esercizio, nonché le caratteristiche dei servizi da rendere;

c) possono esaminare, i documenti amministrativi, contabili ed i libri sociali;

d) controllano lo stato di attuazione degli obiettivi fissati, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità;

e) esprimono il proprio consenso preventivo per l'eventuale esercizio, in qualsiasi forma, di attività rientranti nell'oggetto

sociale ma non ancora avviate;

f) esaminano preventivamente le decisioni più importanti della società;

g) esaminano preventivamente le eventuali proposte di modifica dello statuto sociale decise dall'Organo Amministrativo anche ai sensi del successivo articolo 33 (trentatre).

4. Nell'ambito del medesimo controllo analogo di cui ai commi precedenti, la società, attraverso l'Organo Amministrativo, trasmette al Comune di Casoria ed agli altri eventuali soci:

a) relazione periodica sull'andamento della stessa, con particolare riferimento alla qualità e quantità del servizio reso, nonché ai costi di gestione;

b) relazione annuale sull'andamento della gestione, sui piani di esercizio e sulle iniziative più importanti, congiuntamente al bilancio di esercizio approvato.

ORGANI DELLA SOCIETA'

Art. 13

Sono organi della Società:

a) l'Assemblea dei Soci;

b) l'Organo di Amministrazione;

c) il Presidente, in caso di Consiglio di Amministrazione;

d) il Collegio Sindacale.

E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

E' fatto divieto di corrispondere, ai componenti degli organi sociali di cui sopra, gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività nonché di corrispondere trattamenti di fine mandato.

Parimenti è vietato corrispondere ai dirigenti indennità o trattamenti di fine mandato diversi da quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza.

ASSEMBLEA

Art. 14

Convocazione - Luogo e modalità

1. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e dello statuto, vincolano tutti i soci, compresi gli assenti e i dissenzienti.

2. L'Assemblea è convocata dall'Organo di Amministrazione almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e/o qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

3. L'Assemblea può essere convocata anche al di fuori del Comune in

cui è posta la sede sociale purchè nel territorio nazionale.

4. In caso di impossibilità o di inattività dell'Organo di Amministrazione l'Assemblea può essere convocata dal Collegio Sindacale, oppure mediante provvedimento del Tribunale su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale.

5. L'avviso di convocazione, spedito almeno otto giorni prima dell'assemblea con mezzi che garantiscono la prova dell'avvenuto ricevimento, deve indicare:

- il luogo in cui si svolge l'Assemblea nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica;
- la data e l'ora di convocazione dell'Assemblea;
- le materie all'ordine del giorno;
- le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.

6. E' ammessa la possibilità che l'Assemblea dei soci si tenga per teleconferenza o video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere e visionare documenti: verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario che redige il verbale sottoscritto da entrambi.

7. L'avviso di convocazione può indicare una data di seconda ed ulteriore convocazione per il caso in cui all'adunanza precedente l'Assemblea non risulti validamente costituita: le Assemblee in seconda e ulteriore convocazione devono svolgersi nel termine massimo di trenta giorni dalla data indicata per la prima convocazione e non possono tenersi nel medesimo giorno previsto per la precedente adunanza.

8. I soci esercitanti il controllo analogo possono richiedere, secondo le modalità stabilite dagli stessi, d'intesa tra loro in caso di pluralità di soci, la convocazione dell'assemblea mediante formale comunicazione, contenente l'individuazione degli argomenti da trattare, all'organo di amministrazione della società, il quale è tenuto a provvedere senza indugio.

Art. 15

Competenze dell'Assemblea ordinaria

1. L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente Statuto.

2. Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'Assemblea ordinaria:

a) l'approvazione del bilancio;

b) la nomina e la revoca degli Amministratori, ivi compreso il Presidente del Consiglio di Amministrazione e, se del caso, la il Vice Presidente quale mero sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento di costui senza riconoscimento di compensi

aggiuntivi;

c) la nomina dei membri del collegio sindacale, ivi compreso il Presidente del Collegio Sindacale, e del soggetto al quale è demandata la revisione legale dei conti, nonché i relativi compensi;

d) la determinazione del compenso degli amministratori e sindaci;

e) la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;

f) l'assunzione di partecipazioni in altre società;

g) in caso di organo di amministrazione collegiale, le delibere ad essa sottoposte dal Consiglio di Amministrazione allorché questo, nelle decisioni ad esso riservate, non abbia raggiunto l'unanimità prevista, ovvero negli ulteriori casi previsti dal presente statuto.

3. L'Assemblea può, inoltre, nominare ai sensi dell'art. 2396 del c.c. un Direttore Generale precisandone i poteri.

4. Al Direttore Generale spetterà la rappresentanza della società nei limiti dei poteri conferitigli.

Art. 16

Competenze dell'Assemblea straordinaria

1. Sono di competenza dell'Assemblea straordinaria:

a) le modifiche dello Statuto, salvo quanto previsto dall'art. 33 (trentatre) del presente statuto;

b) la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;

c) l'emissione delle azioni di cui al 3°, 4° e 5° comma del precedente art. 7 (sette);

d) l'emissione degli strumenti finanziari di cui all'art. 8 (otto) e 9 (nove) del presente Statuto;

e) le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente Statuto.

Art. 17

Assemblea totalitaria

1. Anche in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo di amministrazione e dei componenti del collegio sindacale. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 18

Quorum dell'Assemblea ordinaria

1. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

2. L'Assemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata.

3. L'Assemblea ordinaria, in prima, seconda e in ogni ulteriore convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

4. Non si intende approvata la delibera che rinuncia o transige sull'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, se consta il voto contrario di almeno un quinto del capitale sociale.

Art. 19

Quorum dell'Assemblea straordinaria

1. L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale.

2. In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno due terzi del capitale sociale rappresentato in Assemblea.

3. L'introduzione o la soppressione di clausole compromissorie devono essere approvate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzianti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'art. 12 (dodici) del presente Statuto.

Art. 20

Norme per il computo del quorum

1. Nel computo del quorum costitutivo non si considera il capitale sociale rappresentato da azioni, ab origine prive del diritto di voto.

2. Si considerano presenti tutti i soci che al momento della verifica del quorum siano identificati dal Presidente ed esibiscono almeno un certificato rappresentativo della partecipazione.

3. Le azioni proprie sono computate ai fini del calcolo del quorum costitutivo e del quorum deliberativo, ma non possono esercitare il diritto di voto.

4. Le altre azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea; le medesime azioni (salva diversa disposizione di legge) e quelle per le quali il diritto di voto non è esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto d'interessi, non sono computate ai fini del calcolo delle maggioranze necessarie all'approvazione della delibera.

5. La mancanza del quorum costitutivo rende impossibile lo svolgimento dell'Assemblea; in tal caso la stessa potrà tenersi in seconda o ulteriore convocazione.

6. Il quorum costitutivo è verificato all'inizio dell'Assemblea e prima di ogni votazione. La mancanza del quorum costitutivo impedisce lo svolgimento della votazione. Qualora il quorum costitutivo venga meno dopo la valida costituzione dell'Assemblea, il Presidente

dovrà dichiarare sciolta l'Assemblea. Le deliberazioni approvate sino al venire meno del quorum costitutivo restano valide ed acquistano efficacia ai sensi di legge.

7. Per la trattazione degli altri argomenti all'ordine del giorno occorre convocare una nuova Assemblea, anche se il quorum costitutivo è venuto meno nel corso di una Assemblea priva di convocazione.

Art. 21

Legittimazione a partecipare alle Assemblee ed a votare

1. Hanno diritto di intervenire e di votare in Assemblea i soci che esibiscono apposito certificato, al fine di dimostrare la propria legittimazione.

2. Ai sensi dell'art. 2370, comma 3, c.c., gli amministratori, a seguito della consegna, sono tenuti ad iscrivere nei libri sociali coloro che non vi risultino ancora iscritti, fermo restando quanto previsto dall'art. 11 (undici), comma 8 del presente statuto.

I soci che non possono esercitare il diritto di voto hanno comunque il diritto di essere convocati.

Art. 22

Rappresentanza del socio in Assemblea: le deleghe

1. I soci possono partecipare alle Assemblee anche mediante delegati. Essi devono dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto. La società acquisisce la delega agli atti sociali.

2. La delega può essere rilasciata anche per più Assemblee; non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

3. Se il socio ha conferito la delega ad una persona giuridica, il legale rappresentante di questo rappresenta il socio in Assemblea. In alternativa la persona giuridica può delegare un suo dipendente o collaboratore, anche se ciò non sia espressamente previsto dalla delega.

4. Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativo della società o di società da questa controllate.

Art. 23

Presidente e Segretario dell'Assemblea. Verbalizzazione

1. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal Vice Presidente se previsto. Ove non sia prevista la figura del Vice Presidente, in caso di assenza o impedimento dell'Amministratore Unico o del Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta all'Assemblea stessa nominare il Presidente.

2. L'Assemblea nomina un Segretario, anche non socio ed,

occorrendo, uno o più scrutatori anche non soci. Non occorre l'assistenza di un Segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

3. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Art. 24

Modalità di voto

1. Il voto segreto non è ammesso.
2. Il voto non riconducibile ad un socio è un voto non espresso.

ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 25

Composizione dell'Organo di Amministrazione

1. La società è amministrata, in alternativa, da un Amministratore Unico, ovvero da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) membri compatibilmente con le norme vigenti in materia di società pubbliche e come determinato dalla Assemblea. I componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere scelti nel rispetto del principio di equilibrio di genere, assicurando che almeno uno dei membri sia individuato tra gli appartenenti al genere meno rappresentato.

2. I componenti dell'Organo di Amministrazione durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro. Essi sono rieleggibili. Qualora l'organo di amministrazione non sia ricostituito nel termine di cui sopra, il medesimo organo è prorogato per non più di 45 giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo. Nel periodo di prorogatio l'organo può adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità.

3. Nel caso in cui nel Consiglio di Amministrazione venga meno per qualunque causa la maggioranza dei suoi componenti, verrà meno l'intero Consiglio di Amministrazione, che dovrà pertanto essere rinnovato secondo le norme statutarie.

4. L'Organo di Amministrazione può nominare un Segretario scelto anche tra persone estranee allo stesso.

5. L'Organo di Amministrazione ed ognuno dei suoi componenti sono tenuti a tutti gli adempimenti e/o attività previste dal presente statuto e dai soci, d'intesa tra loro nel caso di una pluralità degli stessi, circa le modalità di esercizio del "controllo analogo", quale definito dalla normativa comunitaria e nazionale.

Art. 26

Compenso dell'Organo di Amministrazione

1. Ai componenti dell'Organo di Amministrazione spetta il rimborso

delle spese sostenute per le ragioni dell'ufficio, nel limite delle vigenti leggi, nonché un compenso annuo determinato dall'Assemblea.

Art. 27

Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

1. Ove la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, il Presidente dello stesso convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione nella sede sociale o presso altra sede, indicando l'ora e il luogo della convocazione e l'ordine del giorno ogni qualvolta lo ritenga opportuno o ne riceva richiesta da almeno due dei consiglieri in carica o dal Collegio Sindacale.

2. La convocazione viene fatta mediante avviso agli Amministratori e ai Sindaci, inviato di regola almeno tre giorni prima dell'adunanza e contenente l'ordine del giorno a mezzo pec, raccomandata a/r, telegramma e telefax.

3. In caso di urgenza, il Consiglio può essere convocato anche mediante pec, telegramma, telefax con preavviso di almeno ventiquattro ore.

4. La riunione del Consiglio è ugualmente valida in mancanza delle formalità di cui sopra qualora siano presenti tutti gli amministratori in carica e i sindaci effettivi.

5. Per la validità dell'adunanza del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza effettiva della maggioranza degli Amministratori in carica, salva la necessità della presenza di tutti i Consiglieri nell'ipotesi di cui al successivo articolo 33 (trentatre).

6. Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza assoluta dei voti degli Amministratori presenti salva la necessità della unanimità nelle ipotesi di cui al successivo articolo 33 (trentatre).

7. Il voto non può essere dato per delega.

8. Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche tramite teleconferenza o videoconferenza purché tutti i presenti, la cui identificazione deve risultare garantita, possano seguire e prendere parte alla discussione in tempo reale e possano altresì scambiarsi i documenti relativi alla discussione; di tutto ciò dovrà esser fatta menzione nel verbale delle riunioni.

9. Nel caso di riunioni tenute mediante teleconferenza o videoconferenza le stesse si intendono svolte nel luogo in cui il Presidente ed il Segretario si incontrano per redigere e sottoscrivere il relativo verbale sull'apposito libro.

Art. 28

Rappresentanza e poteri del Presidente

1. La rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione nominato dall'assemblea dei soci all'atto della nomina del consiglio di amministrazione ovvero, esclusivamente in caso di sua temporanea assenza o impedimento, al

Vice Presidente nonché all'Amministratore Delegato, se nominato.

Art. 29

Poteri dell'Amministratore Unico e/o del Consiglio di Amministrazione

1. L'Organo di Amministrazione, fermo restando le modalità di esercizio del "controllo analogo" stabilite dal presente Statuto e dai soci, d'intesa tra di loro in caso di pluralità degli stessi, è investito di ogni potere per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e provvede a tutto quanto non sia riservato, dalla legge o dallo statuto, all'assemblea dei soci.

2. Il Consiglio di Amministrazione può attribuire deleghe di gestione ad un solo amministratore, fatta salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione può nominare procuratori ad negotia e procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti.

3. Sono comunque di esclusiva competenza dell'Amministratore Unico e/o del Consiglio di Amministrazione e non sono delegabili i poteri relativi a:

a) predisposizione - nell'ambito degli obiettivi strategici fissati dai soci e delle linee guida stabilite dagli stessi ai sensi e con le modalità individuate dal presente statuto e dai soci medesimi, d'intesa tra loro in caso di pluralità degli stessi, circa le modalità di esercizio del "controllo analogo" - degli atti di programmazione, dei piani di investimento e dei piani di assunzione del personale, da sottoporre annualmente all'approvazione dell'assemblea dei soci;

b) le eventuali variazioni dello statuto da proporre all'Assemblea, fatte salve le prerogative dei soci nell'esercizio del "controllo analogo";

c) alienazione, compravendita e permuta di beni immobili e brevetti, fatte salve le prerogative dei soci nell'esercizio del "controllo analogo";

d) prestazioni di garanzie, fidejussioni e concessioni di prestiti;

e) assunzioni di mutui;

f) redazione di progetti di fusione e scissione;

g) delibera di fusione nei casi di cui agli artt. 2505, 2505 bis, 506 ter ultimo comma c.c., fatte salve le prerogative dei soci nell'esercizio del "controllo analogo";

h) l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 (due), punto 4 (quattro) del presente statuto, e la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;

i) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative.

5. E' necessaria la presenza dell'intero Consiglio di Amministrazione per le deliberazioni di proposte concernenti le seguenti operazioni, rimanendo comunque la decisione circa la realizzazione delle stesse di competenza esclusiva dell'assemblea dei

soci:

- cessione dell'azienda sociale;
- cessione di rami di essa;
- emissione di obbligazioni non convertibili di cui al precedente art. 9 (nove);
- costituzione di patrimoni destinati di cui al precedente art. 10 (dieci);
- assunzione di partecipazioni in altre società.

COLLEGIO SINDACALE

Art. 30

Composizione del Collegio

1. Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi, di cui uno Presidente, e due supplenti ed è nominato dall'Assemblea dei soci nel rispetto del principio di equilibrio di genere, assicurando che un membro effettivo ed un membro supplente del collegio siano individuato tra gli appartenenti al genere meno rappresentato. I membri del Collegio restano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.

2. Il compenso dei sindaci è stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina per tutta la durata dell'incarico in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

4. Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

5. Per tutta la durata del loro incarico i Sindaci devono possedere i requisiti di cui all'art. 2399 c.c.. 6. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del Sindaco e la sua sostituzione con il Sindaco supplente più anziano.

6. I Sindaci scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

7. Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei Sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Sindaci.

8. E' ammessa la possibilità che le adunanze del collegio sindacale si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti; verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo di convocazione del collegio, ove deve essere presente almeno un sindaco.

Art. 31

Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale

iscritto nel Registro. L'incarico della revisione legale è conferito dall'assemblea, su proposta del collegio sindacale, la quale ne determina il corrispettivo. L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

BILANCIO ED UTILI

Art. 32

Bilancio e utili

1. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
2. Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione azionaria da ciascuno posseduta, salvo che l'Assemblea non deliberi ulteriori accantonamenti a fondi di riserva straordinaria.

NORME FINALI

Art. 33

Scioglimento e liquidazione

1. La società si scioglie per le cause previste dalla legge
2. In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.
3. L'Assemblea straordinaria determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori fissandone i poteri e gli eventuali compensi a norma di legge.

FIRMATO

VINCENZO AURICCHIO

GAETANO GIULIANO - Sigillo.

